



# CITTA' di PIAZZOLA sul BRENTA

*Provincia di Padova*

V.le S. Camerini, 3  
Cap 35016  
Tel. 049/9697911  
Telefax 049/9697930  
lavoripubblici@comune.piazzola.pd.it

Cod.Fisc. 80009670284

Prot. n° 10932

All. n° \_\_\_\_\_

li, 31/07/2015

**OGGETTO :** Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell'Ambito Territoriale Minimo Padova 1: Città di Padova e Nord. Richiesta dei dati di consistenza relativi all'impianto di distribuzione del gas sito nel territorio comunale - Risposta alla nota n. 33049 del 20.03.2015. Controdeduzioni  
Rif. Fasc. 1265/2014.

Spett.le **Spett.le ANAC**  
Trasmessa via pec: **AUTORITA' NAZIONALE**  
pec: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it) **ANTICORRUZIONE**  
**Palazzo Sciarra**  
**Via Minghetti, 10**  
**001087 ROMA**

In riscontro alla nota di codesta spett.le Autorità n. 33049 del 20.03.2015, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 03/07/2015 e registrata al prot. 9470 e facendo seguito alla precedente nota di questo Comune n. 7412 del 05/06/2014, si comunicano le controdeduzioni e chiarimenti richiesti a quanto indicato nella nota stessa:

- appare non corretta la riconduzione dell'oggetto dell'attività contrattuale e di consulenza come concretamente svolta da ANCI SA Srl a favore della scrivente amministrazione comunale nel contesto applicativo del Capo IV del Codice dei Contratti (quindi con la applicazione degli artt.90 e 91, oltre che dell'art.267 DPR 207/10); tale conclusione si rivela svincolata da una seria ed effettiva valutazione e comprensione dell'attività svolta che non rientra certamente tra i "servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", dove le norme indicate si occupano della progettazione delle opere pubbliche e dei lavori pubblici, suddivisa in interna ed esterna, con la individuazione dei soggetti che possono effettuare la progettazione di opere pubbliche (art.90), e quindi delle procedure per l'affidamento di tali incarichi (art.91);
- la fattispecie adottata da questo Comune ha infatti un oggetto del tutto diverso riguardando l'affidamento di un servizio tecnico-amministrativo-legale, diretto alla stima di un impianto o di una infrastruttura, attività che la stessa ANAC indica come connotata da peculiari caratteristiche che ne impongono la effettuazione da parte di un soggetto esterno all'amministrazione dotato delle competenze necessarie; a ciò si aggiunga che ANCI SA Srl non doveva fare o elaborare alcun progetto, quanto rendere una prestazione contrattuale qualificabile come servizio;
- nell'oggetto sociale di ANCI SA Srl viene indicato quale attività di impresa lo svolgimento, nel rispetto di tutte le normative settoriali vigenti, di attività di supporto, tra le quali quelle indicate alla lettera G) servizio gas: stima impianti esistenti, verifica delle parti impiantistiche, predisposizione bando per la gara d'appalto per la nuova gestione, assistenza e consulenza specifica;

- tale circostanza avvalorata il fatto che ANCI SA Srl è un soggetto pienamente capace a contrarre, quale operatore economico operante nel libero mercato, e dotato delle relative ed adeguate capacità tecnico-organizzative per adempiere ai contratti;
- l'affidamento come posto in essere a favore di ANCI SA Srl è avvenuto in economia nel pieno rispetto delle previsioni dell'art.125 comma 11 D.Lgs 163/06 e della disciplina dettata dal Regolamento comunale in materia di contratti di cui alla deliberazione C.C. n. 20 del 10/10/2005;
- il richiamo alla deliberazione ANAC n.5/15 non risulta pertinente nella presente fattispecie, non avendo questo Comune concluso alcun accordo procedimentale ai sensi dell'art.15 L.241/90, ma un ordinario contratto di servizio, fermo restando che - in ogni caso - la deliberazione ANAC suddetta è successiva alla stipula del contratto, per cui le sue indicazioni non possono ritenersi vincolanti o parametri valutativi della precedente condotta negoziale; ANCI SA Srl è un ordinario operatore commerciale nel libero mercato, soggetto a cui è dunque precluso concludere accordi ai sensi dell'art.15 L.241/90 con le pubbliche amministrazioni;
- ANCI SA Srl non ha prodotto dichiarazione di volersi avvalere della facoltà del subappalto; in ogni caso il richiamo all'art.91 comma 3 non è pertinente per quanto già esposto, non trovandosi, nel caso di specie, nel contesto di affidamento di servizi di architettura o di ingegneria relative ad un progetto di un lavoro pubblico.

Allo stato, pertanto, si ritiene che sussistano tutti i presupposti di legge e di regolamentazione ANAC per procedere con l'archiviazione della posizione e in tal senso si formula precisa istanza.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Distinti saluti.

II RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.,  
MANUTENZIONI, AMBIENTE E PATRIMONIO  
Geom. Massimo Visentin  
(file firmato digitalmente)

U:\Gas\riscatto concessione\lettera anac.doc

---

*Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90:*

Servizio organizzativo responsabile dell'istruttoria e dell'emissione del provvedimento:

Ufficio Tecnico Comunale - Settore LL.PP.

Responsabile del procedimento: Arch. Danilo Rossetto

orario di ricevimento: mattino lunedì -mercoledì e venerdì ore 8,30-13,00 -- pomeriggio mercoledì ore 17-19